



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale di Mantova, in persona del Giudice dott. Mauro Bernardi,
ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1457/10 R.G. promossa da

IL CASO.it
Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 6-4-2010 la società B. s.r.l. esponeva a) di avere stipulato con la società G. di C. G. & C. s.a.s. (di seguito G. s.a.s.) un contratto di deposito e prestazione di servizi di magazzinaggio ed organizzazione logistica; b) che il giorno 14-10-2009 la società G. s.a.s. si era rifiutata di consegnare al trasportatore incaricato dalla B. s.r.l. la merce di proprietà di quest'ultima adducendo che mancava la scheda di trasporto e che analogo episodio si era verificato il 12-6-2009: alla luce di tale condotta, dichiarando di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa contenuta al punto 3 del contratto di deposito, l'istante chiedeva che il contratto venisse dichiarato risolto ex art. 1456 c.c. (ovvero in subordine ex art. 1453 c.c.) con la condanna della convenuta al pagamento della penale contrattualmente prevista di € 50.000,00.

Si costituiva la società G. di C. G. & C. s.a.s. la quale deduceva di essersi legittimamente rifiutata di consegnare la merce in assenza di valida scheda di trasporto la cui emissione era prescritta dall'art. 7 bis del d. lgs. 286/2005 e che non sussistevano i presupposti per l'operatività della clausola risolutiva invocata dalla controparte: chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Rigettate le istanze istruttorie dedotte, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate negli atti introduttivi e discussa all'udienza del 14-12-2010 nel corso della quale veniva data integrale lettura della sentenza.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Innanzitutto va osservato che non sono controversi i fatti materiali oggetto del giudizio essendo pacifico che la società convenuta (il giorno 14-10-2009, unico episodio di cui è provata la verifica) si era rifiutata di consegnare la merce di proprietà dell'attrice e depositata presso di

essa e che il rifiuto venne motivato perché il vettore incaricato dalla B. s.r.l. di ritirare la propria merce depositata presso un magazzino della convenuta non disponeva della scheda di trasporto; non risulta inoltre contestata la circostanza che il trasporto in questione, concernente un carico inferiore a 5.000 kg., non avesse ad oggetto collettame.

In primo luogo occorre rilevare che non può considerarsi efficace la clausola risolutiva espressa invocata dall'attrice a sostegno della propria domanda atteso che tale pattuizione prevedeva la risoluzione del contratto nel caso di violazione da parte di G. s.a.s. sostanzialmente di tutte le obbligazioni ad essa derivanti dal contratto senza alcuna distinzione nemmeno in ordine alla gravità sicché la stessa deve considerarsi come clausola di stile con la conseguenza che l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso (anche in considerazione della domanda formulata in via subordinata dall'attrice) deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto invece in

presenza di una valida clausola risolutiva espressa (cfr. *ex multis*, Cass. 26-7-2002 n. 11055).

Va inoltre evidenziato che il comportamento tenuto dalla Gemma s.a.s. deve essere valutato con riguardo alla disposizione di cui all'art. 1460 c.c., tenendosi conto che, nel caso di specie, vengono in considerazione gli obblighi di correttezza e di leale collaborazione fra le parti contrattuali sanciti dall'art. 1375 c.c. (cfr. Cass. 16-1-1997 n. 387; v. anche Cass. 7-7-2003 n. 10695; Cass. 16-1-2000 n. 14865).

In relazione alla presente controversia deve essere notato come la società convenuta, alla stregua delle previsioni contrattuali e della prestazione in concreto richiesta, assumeva la posizione di caricatore secondo la definizione contenuta nell'art. 2 del d. lgs. 286/2005, soggetto che risulta essere destinatario di particolari obblighi in materia di circolazione delle merci; va anche aggiunto che la merce da trasportare, pur di peso inferiore a 5.000 kg., non era costituita da collettame (con tale termine si intende la presenza di più partite di piccola entità commissionate da più mittenti e trasportate da un unico vettore) sicché il carico doveva essere munito della scheda di trasporto (si vedano gli artt. 7 bis del d. lgs. 286/2004 e 4 del D.M. 30-6-2009 nonché la circolare dei Ministeri dell'Interno e di quello delle Infrastrutture e Trasporti del 17-7-2009).

In particolare va sottolineato come, se pure è vero che il caricatore non è direttamente responsabile per la mancata compilazione della c.d. scheda di trasporto (il cui contenuto risulta disciplinato dal D.M. 30-6-2009) dovendo provvedervi il committente (v. art. 7 bis del d. lgs. 286/2005 come modificato dal d. lgs. 22-12-2008 n. 214), va tuttavia osservato che tale documento deve riportare, fra l'altro, i dati del soggetto caricatore (denominazione, indirizzo, sede e partita Iva) e quelli relativi alla merce trasportata (caratteristiche merceologiche, eventuali caratteristiche degli imballaggi, quantità, luogo di carico e scarico) ed inoltre che lo stesso può contenere anche

eventuali istruzioni fornite dal caricatore sicché, ove presenti, la scheda costituisce un documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.

Orbene poiché l'art. 7 del d. lgs. 286/2005 prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 26 II co. della legge 6-6-1974 n. 298 anche al caricatore che affidi il servizio di trasporto (tra l'altro) ad un vettore che operi violando condizioni e limiti prescritti nel titolo abilitativo venendo quindi in considerazione una possibile responsabilità del primo ove venga accertata una violazione delle norme in tema di massa limite, sovraccarico e corretta sistemazione del carico a bordo dell'automezzo commerciale, risulta evidente l'interesse del caricatore al controllo della regolare compilazione della scheda quantomeno per la parte che può implicare una sua responsabilità in vista di possibili accertamenti di violazioni commesse dai soggetti a vario titolo coinvolti nel trasporto.

Deve quindi escludersi che il rifiuto di consegnare la merce da parte della G. s.a.s. sia stato contrario a buona fede anche perché ciò che si richiedeva alla attrice era null'altro che il puntuale rispetto della normativa onde prevenire (o anticipatamente chiarire) possibili responsabilità derivanti dall'esecuzione del trasporto e ciò in adempimento degli obblighi di collaborazione sanciti dall'art. 1375 c.c..

In considerazione del fatto che la normativa regolante la scheda di trasporto era appena entrata in vigore, che la vicenda si innesta in un più ampio contesto descritto dalle parti nei propri atti difensivi e caratterizzato da forti contrasti fra le stesse e tenuto conto infine che l'inconveniente denunciato (relativo ad un solo trasporto) poteva venire agevolmente superato con un maggiore spirito di collaborazione da parte di entrambe non richiedente particolari sacrifici, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

- rigetta la domanda attorea e compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova, il 14 dicembre 2010.

Il Giudice
dott. Mauro Bernardi